



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 77 DEL 05/03/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'INTERO EDIFICIO SITO IN VIA NAPOLI CIV. 72, INTERDIZIONE DEL TRATTO DI VIA PRIVATA DI ACCESSO AI BOX DELLO STABILE NONCHE' DELLE AREE ESTERNE PRIVATE E PUBBLICHE SOTTOSTANTI AL PALAZZO, CAUSA CEDIMENTO DI RAMPA CARRABILE E CROLLO DI MURO SOTTOSTANTE.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 19/02/2026 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso lo stabile al civico 72 di Via Napoli a seguito della ricezione di una nota da parte dei Vigili del Fuoco - prot. 0080541.E del 19/02/2026 – intervenuti nella tarda serata del 18/02/2026 a causa del crollo di un muro di contenimento sottostante al palazzo;
- in sede di sopralluogo, si prendeva visione del cedimento del terrapieno antistante al condominio al civico 72 di Via Napoli: ad un primo esame visivo non si notavano lesioni alla struttura del fabbricato, si poteva notare un lieve abbassamento della pavimentazione dell'area di manovra dei box auto all'interno del sedime dell'edificio;
- si prendeva altresì visione del cedimento delle aree esterne al sedime dell'edificio: il crollo aveva lasciato scoperta una parte delle fondazioni del fabbricato senza però consentire la verifica della presenza di un sottostante strato roccioso;
- successivamente - congiuntamente al personale della Marina Militare presente in loco - il sopralluogo è stato esteso alle aree sottostanti al fabbricato al fine di valutare ulteriori provvedimenti cautelativi riguardanti il capannone in uso all'Istituto Idrografico della Marina e alle sue aree pertinenziali: con i militari intervenuti si è concordata l'autonoma interdizione da parte della Marina Militare delle aree di competenza potenzialmente a

rischio;

- le aree militari sopra presentate danno anche accesso ad aree ed immobili in uso ad alcune Direzioni del Comune di Genova: ai tecnici di queste direzioni si è demandata la gestione degli eventuali accessi e l'autonoma gestione delle interdizioni per le vie brevi e, successivamente, con il rapporto di servizio prot. 0100931.U del 02/03/2026;
- per quanto riguarda le aree del parco pubblico sottostanti al palazzo di Via Napoli 72, le stesse sono state parzialmente interdette sulla base delle indicazioni impartite dall'Ufficio Pubblica Incolumità;

- in considerazione dello stato generale dei luoghi come presentato, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato - si confermavano dunque sul posto le disposizioni dei Vigili Del Fuoco relativamente allo sgombero del palazzo al civico 72 di Via Napoli – oltre alle interdizioni disposte in sede di sopralluogo - disponendo dunque le interdizioni per:

- l'intero corpo di fabbrica del condominio individuato dal civico 72 di Via Napoli e il conseguente sgombero;
- la rampa privata di accesso ai box dello stesso palazzo;
- le aree sottostanti al condominio civ. 72 di Via Napoli oggetto di dissesto;
- la parte del parco pubblico sottostante al dissesto;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 19/02/2026 – rif. prot. 0100931.U del 02/03/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da nota prot. 0084643.U del 20/02/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 19/02/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0084643.U del 20/02/2026 - la chiusura con divieto di accesso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione, per:

- l'intero corpo di fabbrica del condominio individuato dal civico 72 di Via Napoli e il conseguente sgombero;
- la rampa privata di accesso ai box dello stesso palazzo;
- le aree sottostanti al condominio civ. 72 di Via Napoli oggetto di dissesto;
- la parte del parco pubblico sottostante al dissesto;

come meglio rappresentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE

- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alle loro abitazioni in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo ai nuclei familiari sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;
- che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro Est;
- al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- alla Direzione Demanio e Patrimonio, per quanto di competenza;
- alla Direzione Avvocatura, per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'INTERO EDIFICIO SITO IN VIA NAPOLI CIV. 72, INTERDIZIONE DEL TRATTO DI VIA PRIVATA DI ACCESSO AI BOX DELLO STABILE NONCHE' DELLE AREE ESTERNE PRIVATE E PUBBLICHE SOTTOSTANTI AL PALAZZO, CAUSA CEDIMENTO DI RAMPA CARRABILE E CROLLO DI MURO SOTTOSTANTE.

ALLEGATO GRAFICO



Figura 1: individuazione di massima del palazzo e delle aree private e pubbliche oggetto di interdizione da parte dell'Ufficio